

incameramento della cauzione definitiva di cui *infra*, da quest'ultimo prestata, salvo sempre impregiudicato il diritto al risarcimento del danno e delle maggiori spese da ciò derivanti.

8. Nei casi di risoluzione di cui al presente Contratto, troveranno applicazione le seguenti previsioni:

- l'Appaltatore dovrà garantire il regolare adempimento di tutte le prestazioni a suo carico fino al subentro del nuovo affidatario secondo i tempi e le modalità comunicate da AIRGEST;
- l'Appaltatore dovrà provvedere all'immediata restituzione ad AIRGEST dei locali/attrezzature a lui affidati dalla Stazione Appaltante.

9. L'Appaltatore sarà tenuto altresì a risarcire ad AIRGEST i maggiori costi (ed ogni altra conseguenza pregiudizievole) che quest'ultima, a seguito dell'inadempimento del primo, dovesse sopportare per assicurare la regolare continuità ed il completamento del servizio oggetto del Contratto, e di ogni ulteriore o maggior danno comunque sofferto da AIRGEST in conseguenza dell'inadempimento dell'Appaltatore.

10. La risoluzione di diritto del presente Contratto ex art. 1456 cc e la diffida ad adempiere ex art. 1454 cc dovrà avvenire mediante comunicazione della volontà di volersi avvalere delle rispettive clausole mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC all'altra Parte: in conseguenza di tale comunicazione e dal momento di ricevimento di quest'ultima all'altra Parte, il Contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato in caso di art. 1456 cc, o, in caso di art. 1454 cc qualora nell'ulteriore termine concesso (quindici giorni solari) la parte non adempia.

#### **ART. 14 – GARANZIA DEFINITIVA**

1. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto, l'Impresa costituisce la **cauzione definitiva, mediante polizza assicurativa/bancaria della . . . . . n. . . . ., stipulata in data . . . . ., dell'importo di Euro. . . . . (Euro . . . . .) pari al \_\_\_\_\_ - per cento dell'importo aggiudicato al netto dell'iva, del presente Contratto, avente validità temporale almeno pari alla durata del contratto (dal gg/mm/aaaa sino al gg/mm/aaaa).**

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Committente.

**In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.**

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

4. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva, previe eventuali e necessarie proroghe, deve permanere per tutta la durata del servizio e fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque fino a quando non sarà stato adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo svincolo. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

5. In ogni caso, ed in relazione all'art. 1382, comma 1, del c.c., la predetta cauzione è indipendente e non può in alcun modo essere considerata quale clausola penale, e/o limitare in alcun modo l'importo del risarcimento dei danni che possono essere richiesti, da parte della Committente in presenza d'inadempimento contrattuale, relativo e/o assoluto, da parte dell'Impresa.

#### **ART. 15 – RESPONSABILITÀ' VERSO TERZI E ASSICURAZIONE DELL'IMPRESA**

1. L'Impresa ha provveduto a stipulare, **con la compagnia di assicurazione . . . . .**, una polizza assicurativa a copertura del rischio da Responsabilità Civile verso Terzi (RCT-RCO), **n. . . . .**, per tutti i rischi connessi allo svolgimento, nell'area aeroportuale, dell'attività di cui all'appalto, nonché per danni che possano derivare a persone, cose (beni mobili ed immobili) e animali tanto proprie, quanto dell'AIRGEST o di Terzi ivi comprese le attrezzature di proprietà di Airgest S.p.A. impiegate per lo svolgimento del servizio e causati da cattivo uso o incuria del personale dell'Appaltatore ovvero in dipendenza e/o conseguenza del comportamento doloso o colposo, anche omissivo e/o negligente del personale dell'Appaltatore, sollevando Airgest S.p.A. da ogni responsabilità al riguardo.

2. Il massimale RCT e RCO non è inferiore **ad € 2.500.000,00 (euro due milioni cinquecentomila/00) per sinistro e per ciascun anno**, né vi sono limiti al numero dei sinistri, avente validità non inferiore alla durata del Contratto d'appalto con l'esclusione della facoltà di recesso da parte della compagnia assicuratrice e dell'azione di rivalsa nei confronti di AIRGEST.

[*OPPURE IN ALTERNATIVA ALLA STIPULAZIONE DELLA POLIZZA CHE PRECEDE*]:

1. Il Prestatore del servizio ha dimostrato l'esistenza di una polizza RCT-RCO, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate in quella specifica di cui alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di che trattasi e, dunque, **con massimale annuo non è inferiore a € 2.500.000,00 (euro due milioni cinquecentomila/00) per sinistro e per ciascun anno**, producendo un'appendice della stessa, n. ...., nella quale è stato esplicitato che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto di AIRGEST, per tutti i rischi connessi allo svolgimento, nell'area aeroportuale, dell'attività di cui all'appalto, nonché per danni che possano derivare a persone, cose e animali tanto proprie, quanto dell'AIRGEST o di Terzi ivi comprese le attrezzature di proprietà di Airgest S.p.A. impiegate per lo svolgimento del servizio e causati da cattivo uso o incuria del personale dell'Appaltatore ovvero in dipendenza e/o conseguenza del comportamento doloso o colposo, anche omissivo e/o negligente del personale dell'Appaltatore, sollevando Airgest S.p.A. da ogni responsabilità al riguardo,
2. La citata appendice n. .... precisa altresì che non vi sono limiti al numero dei sinistri, **ha validità non inferiore alla durata del Contratto d'appalto** con l'esclusione della facoltà di recesso da parte della compagnia assicuratrice e dell'azione di rivalsa nei confronti di AIRGEST.
3. La polizza assicurativa precisa ed include espressamente altresì che la voce "Assicurato" comprende anche AIRGEST, i suoi dipendenti e i suoi consulenti fra i "Terzi".
4. La copertura assicurativa prevede, in particolare, l'estensione di garanzia alle opere, impianti e attrezzature fissi e mobili, aeromobili presenti sul luogo o nelle immediate vicinanze dal luogo dei servizi, di proprietà della Committenza o comunque da essa tenuti, nonché di proprietà di Enti terzi e di altre Compagnie operanti nel sedime aeroportuale.
5. L'Appaltatore dichiara, con la sottoscrizione del presente Contratto, di essere stato reso edotto che non saranno accettate forme di riduzione per i diversi rischi e pertanto, nel caso di presenza di franchigie e scoperti, dovrà apporsi la clausola che gli stessi saranno apposti esclusivamente al Contraente e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e non coperte dalla polizza.
6. La polizza assicurativa altresì prevede che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di somme assicurative, né disdetta del Contratto senza previo consenso di AIRGEST.
7. La Compagnia assicuratrice si obbliga altresì ad impegnarsi, con apposita clausola, ad avvisare AIRGEST dell'eventuale interruzione della copertura assicurativa a seguito del mancato pagamento del relativo premio.
8. Resta ferma la responsabilità dell'Impresa per danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.
9. L'Appaltatore rimarrà altresì responsabile anche in caso di inoperatività della polizza dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al ritardato o mancato pagamento dei premi.
10. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggiore danno subito.
11. Tali polizze sono ad integrazione di quelle da possedersi da parte dei mezzi da autorizzarsi all'accesso nelle aree sterili per l'esecuzione dei servizi di cui alla presente procedura (vedasi <http://www.airgest.it/norme-di-accesso/>).
12. In tal caso, il conducente deve essere provvisto, oltre che di regolare patente di guida, di "airside driving certificate" rilasciato da ENAC, previo specifico addestramento, con costi a carico dell'appaltatore.

## **ART. 16 – DANNI CAUSATI DALL'AFFIDATARIO DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI – ASSICURAZIONE RC AUTO**

1. Le polizze di cui ai precedenti articoli sono ad integrazione di quelle da possedersi da parte dei mezzi da autorizzarsi all'accesso nelle aree sterili per l'esecuzione dei servizi di cui al presente Contratto (vedasi <http://www.airgest.it/norme-di-accesso/>).
2. L'Affidatario sarà responsabile per tutti i rischi relativi all'espletamento, nell'ambito aeroportuale, delle attività ad esso affidate, che possono derivare a persone e/o cose dell'AIRGEST, nonché per i danni a persone e/o cose e/o animali di Terzi, in conseguenza diretta o indiretta dell'esecuzione del servizio in oggetto e derivanti dalla circolazione degli autoveicoli, strumentali all'espletamento del servizio, oggetto del presente Contratto.
3. La copertura prevede **massimali annui non inferiori a € 5.000.000,00 (euro cinque milioni/00) per sinistro e con validità non inferiore alla durata del Contratto d'appalto.**
4. **Ciascun mezzo è provvisto di polizza per RC Auto, recante l'espressa inclusione, tra i sinistri coperti dalla polizza assicurativa, anche i sinistri che possano verificarsi nel sedime aeroportuale e senza diritto di rivalsa nei confronti di AIRGEST.**
5. Rischi, scoperti e franchigie eventuali non coperti dalla polizza sono apposti esclusivamente al Contraente e rimarranno a suo esclusivo carico, non essendo accettate forme di riduzione per i diversi rischi.
6. La polizza assicurativa prevede che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di somme assicurate, né disdetta dei contratti, senza il consenso di AIRGEST.
7. Resta ferma la responsabilità dell'Impresa per danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.
8. L'Appaltatore rimarrà altresì responsabile anche in caso di inoperatività della polizza dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al ritardato o mancato pagamento dei premi.
9. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa



di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggiore danno subito.

10. Il conducente si obbliga ad essere provvisto, oltre che di regolare patente di guida, di "airside driving certificate" rilasciato da ENAC, previo specifico addestramento.

11. L'Affidatario assumerà, a proprio carico, le conseguenze delle eventuali infrazioni del suo personale alle leggi, regolamenti e prescrizioni in vigore, ordinanze aeroportuali incluse.

#### **ART. 17 – RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE DEI SANITARI**

1. Il personale dell'Appaltatore, incaricato dell'esecuzione del servizio sanitario in ambito aeroportuale, in relazione ai rischi professionali derivanti dall'attività oggetto del presente incarico, è tenuto a possedere una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni derivanti dall'attività professionale sanitaria e con la stipula del presente incarico ciascun professionista incaricato dichiara di esserne in possesso.

2. Tale polizza copre, in particolare, i rischi derivanti da errori ed omissioni nell'esecuzione dell'attività professionale sanitaria, che possano determinare a carico dell'AIRGEST richieste risarcitorie a qualsiasi titolo avanzate.

3. **Il massimale minimo non potrà essere inferiore ad € 1.000.000,00 (euro un milione/00) per ciascun sinistro e per ciascun anno.**

4. La copertura prevede anche un periodo di retroattività e, in caso di cessazione definitiva dell'attività professionale per qualsiasi causa, un periodo di ultrattività della copertura assicurativa per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi che decorrono dalla cessazione definitiva dell'attività professionale e riferite a fatti generatori di responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura. L'ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta.

5. Il contratto di assicurazione inoltre prevede che (i) la franchigia non è opponibile dall'esercente la professione sanitaria al terzo danneggiato, (ii) l'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore entro 30 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza, (iii) non è previsto scoperto.

6. **L'Assicurato, in ogni caso, sarà responsabile e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e non coperte dalla polizza.**

7. Qualora il Contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante.

8. L'Assicurato rimarrà altresì responsabile anche in caso di inoperatività della polizza dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al ritardato o mancato pagamento dei premi.

9. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggiore danno subito.

#### **ART. 18 – MANLEVA**

1. Ciascun professionista incaricato dell'esecuzione del servizio sanitario in ambito aeroportuale, dipendente dell'Appaltatore, solleva comunque la Committente da responsabilità e conseguenze relative ad incidenti ed infortuni che, in dipendenza dall'espletamento dell'incarico, potessero accadere a sé o ai propri collaboratori, rispetto ai quali la Committente viene dichiarata completamente estranea.

2. L'Appaltatore esonera altresì espressamente AIRGEST da qualsiasi chiamata in giudizio della stessa AIRGEST e, comunque, da ogni responsabilità che possa derivare, direttamente o indirettamente, per danni a Terzi, da fatto, doloso o colposo, commissivo e/o omissivo, dei dipendenti dello stesso Appaltatore, in forza di una eventuale ritenuta corresponsabilità nella gestione delle prestazioni sanitarie, di cui l'Appaltatore ed il suo personale rimangono unici responsabili in quanto i controlli effettuati dal Committente NON avranno ad oggetto gli interventi sanitari propriamente detti, (*rectius*: tutte le azioni e misure medico – sanitarie che si rendano necessarie per prestare aiuto di primo intervento e di assistenza medica di emergenza/urgenza per l'utenza all'interno del sedime aeroportuale - compreso l'eventuale trasporto all'interno del sedime stesso -, inclusi gli eventi previsti nel Regolamento di Scalo, nel Manuale d'Aeroporto, nelle procedure aeroportuali, nonché nei Piani di Emergenza Aeroportuali), ovvero obblighi, competenze e responsabilità nell'ambito delle predette prestazioni sanitarie rese dal personale medico e paramedico, nella qualità di personale sanitario preposto presso il sedime aeroportuale.

3. L'Appaltatore esonera altresì espressamente AIRGEST ed i suoi incaricati da ogni responsabilità per danni che potessero derivare direttamente o indirettamente da fatto doloso o colposo proprio e dei propri dipendenti, ivi compresi furti e danneggiamenti, nonché per mancanza o riduzione di energia elettrica o per mancanza di qualunque altro servizio posto a carico di AIRGEST.

#### **ART. 19 – PERSONALE DELL'AFFIDATARIO**

1. Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra la Committente ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dall'Appaltatore.

2. Le prestazioni oggetto del presente contratto verranno realizzate dall'Appaltatore con diligenza e professionalità, in piena autonomia organizzativa e gestionale, avvalendosi di mezzi tecnici e personale di provata capacità tecnica ed esperienza, e con l'ausilio di attrezzature adeguate.

3. È inteso che il personale non avrà nulla a pretendere dalla società Airgest S.p.A..

4. Resta espressamente escluso qualsivoglia intervento, rapporto, azione e/o direttiva del personale di Airgest S.p.A.. nei confronti del personale dell'Appaltatore.

5. Il Responsabile dell'Appalto, referente delegato dell'Appaltatore, provvederà tra gli altri compiti a far rispettare prescrizioni, obblighi e divieti connessi ai luoghi di lavoro, impartendo al personale le necessarie disposizioni e prescrizioni al riguardo.
6. L'Appaltatore assume su di sé il rischio di malattia e infortuni del personale dedicato al servizio appaltato, assicurando, in ogni caso, la continuità e l'efficienza del servizio stesso e, qualora sia necessario sostituire una o più delle risorse dedicate al servizio, l'Appaltatore si impegna a sostituirla con persona dotata dei medesimi requisiti di formazione, dandone preventiva comunicazione all'AIRGEST.
7. Ai sensi delle prescrizioni ADR.OR.D.010 e ADR.OR.D.025, l'Appaltatore, in quanto affidatario di attività espletate all'interno del sedime aeroportuale ed impattanti sulle condizioni di safety dell'Aeroporto, si obbliga nei confronti di Airgest S.p.A. ad assicurare piena conformità della propria organizzazione interna (Human Resources e Training), delle proprie procedure operative e di *audit* alle prescrizioni di cui al vigente Manuale di Aeroporto adottato da Airgest S.p.A., nonché a consentire alla stessa Airgest S.p.A., attraverso la propria funzione aziendale "Compliance Monitoring", ed alle Autorità competenti, in qualunque momento ed a semplice richiesta, ogni necessaria attività di monitoraggio ai fini della verifica della conformità alle disposizioni e procedure operative del Gestore contenute nel predetto Manuale di Aeroporto e alle disposizioni vigenti in materia di *safety*.
8. In ogni caso, tutto il personale, oltre a possedere qualifiche e titoli sufficienti a svolgere in modo adeguato, nel rispetto della normativa in vigore, il servizio relativo al Presidio di Soccorso Sanitario in ambito Aeroportuale dovrà attenersi alle Leggi, Regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, provinciali, comunali e di ogni altra autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con l'appalto in oggetto, siano esse in vigore all'atto della stipula del contratto d'affidamento del servizio di pronto soccorso sanitario, siano esse emanate durante l'esecuzione delle prestazioni, ancorché qui non richiamate.
9. Si rimanda a quanto riportato nel Capitolato d'Oneri Prestazionali.

#### **ART. 20 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA**

1. L'Impresa è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i servizi.
2. L'Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55.
3. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla propria natura giuridica, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
4. La Committente potrà procedere, periodicamente, alla verifica delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore al quale, qualora non risulti in regola con gli obblighi di cui al comma precedente, verrà sospeso il pagamento delle fatture, assegnando all'interessato un termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.
5. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, l'AIRGEST S.p.A., effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione del Contratto e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
6. In ogni caso, la Committente si riserva la facoltà di dichiarare risolto il Contratto per grave inadempimento dell'Appaltatore, intendendosi tale pattuizione clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza che da tale risoluzione possano, comunque, conseguire all'Appaltatore diritti o pretese di sorta ad eccezione del pagamento del corrispettivo previsto dal Contratto per le prestazioni rese fino al giorno di efficacia della risoluzione stessa, dedotte le spese sostenute dalla Committente per sopperire alle inadempienze verificatesi e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall'Amministrazione stessa.
7. Il Referente Responsabile del Servizio, referente delegato dell'Appaltatore, provvederà tra gli altri compiti a far rispettare prescrizioni, obblighi e divieti connessi ai luoghi di lavoro, impartendo al dipendente personale le necessarie disposizioni e prescrizioni al riguardo.

#### **ART. 21 – SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI DELL'APPALTATORE**

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., l'Appaltatore si dichiara in perfetta conoscenza dei rischi esistenti nell'area ove dovrà operare il personale dedicato all'espletamento del servizio affidato, nelle relative adiacenze e zone di transito, di aver ricevuto da AIRGEST S.p.A. dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui le risorse assegnate alla commessa sono destinate ad operare e nei quali devono essere effettuati gli interventi ed i servizi, sulle normative particolari e sulle misure generali di prevenzione ed emergenza adottate da AIRGEST in relazione alla propria attività; di averne dato puntuale e senz'altro adeguata informazione al personale operante presso la sede della Committente, obbligandosi a non impiegare personale senza previa adeguata informazione.
2. L'Appaltatore è obbligato ad informare il personale sul contenuto del DUVRI predisposto da AIRGEST e a far rispettare le prescrizioni in esso contenute al fine di limitare i rischi dovuti ad interferenze lavorative, così come previsto dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., ovvero come integrato sulla scorta delle condivise attività d'aggiornamento condotta tra Appaltatore e Committente.
3. È unito al presente contratto, per farne parte integrale e sostanziale, il "Documento unico di valutazione dei rischi" (DUVRI) e delle misure adottate per eliminare le interferenze predisposto da AIRGEST.
4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, punto 5, D.Lgs. 81/2008, le parti dichiarano che i costi relativi alla sicurezza del lavoro relativi ai servizi oggetto del presente contratto sono quelli specificati nel suddetto allegato che sono stati dichiarati in modo analitico da AIRGEST.

5. L'Appaltatore si impegna ad osservare ed a far osservare a tutte le persone che per suo conto hanno facoltà di accesso nel sedime aeroportuale, le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, dotando il personale di mezzi ed indumenti di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni svolte, e si obbliga a adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette allo svolgimento delle suddette prestazioni e di terzi.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico dell'Impresa intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.
7. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Airgest da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. L'Impresa, prima dell'inizio dell'esecuzione delle prestazioni affidate, dovrà prendere parte alla c.d. riunione di coordinamento per la sicurezza ai fini della redazione del DUVRI.

## **ART. 22 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO**

1. **Il servizio dovrà essere svolto senza alcuna interruzione, sospensione o soppressione, per qualsiasi circostanza, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con AIRGEST.**
2. L'eventuale interruzione, sospensione o soppressione, per qualsiasi circostanza, per decisione unilaterale dell'Affidatario costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta responsabilità penale dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 355 del Codice Penale, e la conseguente immediata risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del Contratto per colpa del Prestatore del servizio e la piena facoltà di adottare le misure indicate nel presente Contratto per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, ivi compresa l'imputazione diretta nei confronti dell'Appaltatore, da far valere in tutte le competenti sedi, di ogni responsabilità e dei maggiori oneri che dovessero essere sostenuti da AIRGEST, nei confronti dell'utenza in transito e degli Entri Terzi Verificatori, ed in particolare dell'Ente di Vigilanza ENAC, per carenze nella gestione del servizio affidato.
3. Trattandosi di servizi di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne, fermo restando che l'Appaltatore è tenuto a darne preventiva e tempestiva comunicazione alla Committente, si rinvia a quanto previsto dalla Legge n. 146/1990 e s.m.i. che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dai rispettivi CCNL e dai Contratti decentrati per quanto riguarda i contingenti di personale.
4. In caso di sciopero del personale, così come per cause di forza maggiore, l'Appaltatore si impegna, in particolare, a garantire la presenza degli operatori in numero pari a quanto contrattualmente previsto ed in possesso delle qualificazioni professionali del personale sanitario da assegnarsi alla gestione e presidio del P.S.S.A. (rif. Allegato n. 2 del Capitolato d'Oneri Prestazionali).
5. AIRGEST provvederà ad applicare la penale di cui al combinato disposto del pertinente articolo del Capitolato d'Oneri Prestazionali e dell'art. 11 del presente Contratto, fermo restando l'incameramento della cauzione definitiva e l'ulteriore azione per il risarcimento dei danni e salva ogni altra azione che la Società ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
6. AIRGEST si riserva, altresì, la facoltà di procedere nei confronti dell'Impresa per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, ivi compresa l'imputazione diretta nei confronti dell'Appaltatore, da far valere in tutte le competenti sedi, di ogni responsabilità e dei maggiori oneri che dovessero essere sostenuti da AIRGEST, nei confronti dell'utenza in transito e degli Entri Terzi Verificatori, ed in particolare dell'Ente di Vigilanza ENAC, per carenze nella gestione del servizio oggetto del presente Contratto.
7. Si rimanda a quanto riportato nel Capitolato d'Oneri Prestazionali.

## **ART. 23 – INCEDIBILITA' DEL CONTRATTO E DEL CREDITO**

1. E' vietata, a pena di nullità, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 105, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la cessione da parte dell'Appaltatore, sotto qualsiasi formula, di tutto o parte del contratto di affidamento del servizio.
2. È altresì fatto divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti dal presente contratto nonché di conferire procure all'incasso, eccetto che nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52.
3. In ogni caso AIRGEST cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
4. In caso di inosservanza da parte dell'Impresa di quanto previsto al presente articolo, sotto pena di risoluzione dell'affidamento e di perdita del deposito cauzionale definitivo, salva ogni azione per il risarcimento dei conseguenti danni e salvo l'esperimento di ogni altra azione che la società ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi, il presente Contratto si intende risolto *ope legis* con perdita del deposito cauzionale definitivo.
5. I provvedimenti di cui sopra saranno adottati dalla società e comunicati senza bisogno di messa in mora, né di pronuncia giudiziale.

## **ART. 24 – LOCALI A DISPOSIZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

1. AIRGEST concederà all'Affidatario l'uso temporaneo di uno o più locali per l'espletamento del servizio.
2. AIRGEST sarà comunque sollevata da qualsiasi responsabilità circa la custodia di quanto contenuto nei locali messi a disposizione. All'atto dell'eventuale consegna dei locali e/o degli spazi, verrà redatto un verbale in contraddittorio tra le parti.
3. Alla scadenza o risoluzione del Contratto, l'Affidatario sarà tenuto a riconsegnare i locali e/o spazi, eventualmente



assegnati, nelle condizioni di presa consegna, salvo il normale uso. Qualora detti locali e/o spazi risultassero danneggiati, e/o non perfettamente mantenuti, rispetto al verbale di consegna, l'AIRGEST eseguirà quanto necessario al loro ripristino secondo le condizioni "a verbale" addebitando, all'Affidatario, le relative spese.

4. Si rimanda a quanto riportato nel Capitolato d'Oneri Prestazionali.

#### **ART. 25 – RESTITUZIONE DEI LOCALI**

1. L'Affidatario, **entro 5 (cinque) giorni solari** dal termine, per qualsiasi causa, del rapporto, dovrà provvedere alla restituzione dei locali e/o gli spazi di appartenenza dell'AIRGEST e concessi all'Affidatario.

2. In caso di mancata restituzione dei locali, entro il termine di cui sopra, l'AIRGEST, fatta salva ogni azione a tutela dei propri diritti, addebiterà, all'Affidatario, **una penale giornaliera di € 500,00 fino all'effettiva restituzione dei locali e/o gli spazi medesimi**, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

3. Si rimanda a quanto riportato nel Capitolato d'Oneri Prestazionali.

#### **ART. 26 – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN AREA AEROPORTUALE – PERMESSI – ONERI CONSEGUENTI**

1. Le prestazioni derivanti dal servizio in affidamento dovranno essere fornite all'interno dell'aerostazione e/o comunque all'interno del sedime aeroportuale. L'accesso di persone nell'area è quindi soggetto al rispetto delle norme in materia emanate dal Ministero dei Trasporti – DA di Palermo, che l'Affidatario si obbliga a rispettare.

2. Per ulteriori riferimenti si rimanda all'indirizzo <http://www.airgest.it/norme-di-accesso/>.

3. Rimangono totalmente a carico dell'affidataria gli oneri ed i costi connessi all'esplicitamento del servizio in area aeroportuale (p.e. procedimenti di rilascio pass e autorizzazione alla guida in *airside*).

4. L'Impresa dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni che disciplinano l'accesso e la circolazione di persone e mezzi nell'area aeroportuale, delle norme e delle procedure per stati di emergenza e di incidente e dei rischi esistenti nelle aree in cui andrà ad operare.

5. Per ulteriori riferimenti si rimanda all'indirizzo <http://www.airgest.it/norme-di-accesso/> ove è possibile reperire il listino prezzi ufficiale per l'emissione dei badge.

6. Si rimanda a quanto riportato nel Capitolato d'Oneri Prestazionali.

#### **Art. 27 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO**

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i., il Regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, per le parti non abrogate dal predetto Codice e per quanto compatibile, il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i., il Bando, Disciplinare di gara, il Capitolato d'Oneri Prestazionali, il Piano di Sicurezza dell'Aeroporto di Airgest S.p.A. (ed. vig.) e tutti gli atti ad essi allegati o da essi richiamati, il PET (ed. vig.) e tutti gli atti ad essi allegati o da essi richiamati, il Protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12.07.2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'isola, autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l'INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31.01.2006) adottato da Airgest S.p.A. e tutta la normativa di settore (D.M. 85/99 e Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 23.02.2000), e la normativa emanata dagli organi competenti ENAC su tutte, su base Nazionale (Regolamenti, Circolari, ecc.) e locale (Ordinanze D.A.).

2. L'Appaltatore dovrà, nell'esecuzione dei servizi, osservare e rispettare quanto stabilito dal contratto di appalto e dai relativi allegati, dal Capitolato d'Oneri Prestazionali e relativi allegati, da tutti i contenuti qualitativi e quantitativi formulati dall'Appaltatore, di cui all'Offerta Tecnica, presentata in sede di gara, dalla regola dell'arte, dalla vigente legislazione, dai regolamenti e procedure della AIRGEST, dalle disposizioni impartite o che potranno essere impartite da quest'ultima, e/o dall'ENAC e/o da ogni altra autorità competente.

3. La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte dell'Affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le specifiche norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, anche per quanto non espressamente riportato nel presente documento.

4. Le norme sopracitate devono intendersi a titolo esemplificativo in quanto nella esecuzione delle attività affidata dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti e s.m. e i., nonché quelle disposizioni che saranno impartite da Airgest S.p.A..

5. Per tutto quanto non previsto e regolamentato dal presente disciplinare si fa riferimento alla normativa vigente, al codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile nell'ambito del territorio dello Stato Italiano.

#### **ART. 28 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti dell'AIRGEST, i seguenti documenti allegati al presente Contratto:

- 1) il Capitolato d'Oneri Prestazionali e relativi allegati;
- 2) il Documento di Funzionalità del Presidio Sanitario Aeroportuale e relativi allegati;
- 3) il Documento di Rischio Sanitario e relativi allegati;
- 4) l'Offerta Economica, presentata dell'Appaltatore;
- 5) l'Offerta Tecnica, presentata dell'Appaltatore;
- 6) la Cauzione Definitiva;
- 7) la Polizza Assicurativa RCT/O dell'Appaltatore;
- 8) la Polizza Assicurativa E&O del personale sanitario dell'Appaltatore;

- 9) la Polizza Assicurativa RCAuto dei mezzi dell'Appaltatore;
  - 10) il Patto di integrità;
  - 11) il Protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa", adottato da Airgest S.p.A.;
  - 12) il DUVRI.
2. Nell'ipotesi in cui si riscontrassero disposizioni discordanti negli atti di cui al comma precedente l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, il Contratto e gli altri documenti contrattuali secondo l'ordine di esposizione *infra* indicato. Qualora i documenti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà alla Committente.
3. Per tutto ciò che non viene contemplato in questo documento, si rimanda alla normativa vigente in materia ed alla buona tecnica.

#### **ART. 29 – CONFERMA DELLE DICHIARAZIONI DELL'IMPRESA IN SEDE D'OFFERTA TECNICO-ECONOMICA**

1. In adempimento agli obblighi assunti con la formulazione dell'offerta e delle dichiarazioni in essa contenute l'Affidatario conferma espressamente tutte le dichiarazioni già rese in sede di presentazione dell'offerta tecnico-economica.
2. Il presente contratto ha altresì per oggetto l'espletamento di tutti i servizi e/o forniture di cui all'offerta tecnica presentata dall'Affidatario in sede di partecipazione alla gara.
3. Si rimanda integralmente ai contenuti del citato progetto tecnico che in questa sede devono intendersi integralmente ripetuti e trascritti, costituendo impegni contrattuali che saranno oggetto anch'essi di verifica tecnico amministrativa della rispondenza tra quanto l'Affidatario, in sede di partecipazione alla gara, si è impegnato ad offrire a mezzo del citato progetto tecnico e quanto poi effettivamente espletato dall'Affidatario stesso in fase esecutiva degli impegni contrattuali. Tale verifica di conformità del servizio in corso d'esecuzione verrà condotta a cura del RUP e del Direttore dell'Esecuzione del Contratto di Airgest S.p.A..

#### **ART. 30 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella parte restante del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

#### **ART. 31 – REGOLAMENTO DI SCALO**

1. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione del Regolamento di Scalo, pubblicato al seguente indirizzo internet <http://www.airgest.it/regolamento-di-scalo/> e d'impegnarsi ad osservare comportamenti conformi a quanto previsto dallo stesso.

#### **ART. 32 – SUBAPPALTO**

1. L'Appaltatore ha *[oppure]* non ha dichiarato di subappaltare, in parte, le prestazioni ed i servizi oggetto dell'appalto.
  2. *(eventuale, in caso di dichiarazione di avvalersi del subappalto)* Il subappalto è ammesso, previa necessaria autorizzazione scritta da parte della Stazione Appaltante, entro i limiti ed in presenza delle condizioni e dei presupposti fissati dalle disposizioni di legge (art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016) e della legislazione antimafia.
- Resta comunque inteso che ove venga concessa l'autorizzazione, l'Affidatario non sarà sollevata dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti l'esecuzione del servizio.

#### **ART. 33 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA**

1. La validità del presente Contratto è subordinata all'assenza di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla normativa "antimafia" (D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii. e normativa da essa richiamata).
2. Il riscontro negativo alla richiesta di informazioni di cui al D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii. e normativa da essa richiamata o la sopravvenienza di tali provvedimenti o procedimenti, in qualsiasi momento accertata, saranno causa di immediata risoluzione del presente Contratto, senza che l'Appaltatore possa nulla pretendere per alcuna ragione o titolo e di contestuale escussione della cauzione definitiva, fatti salvi gli ulteriori danni.
3. La stazione appaltante, in conformità all'art. 2 della legge Regione Sicilia n. 15 del 20/11/2008 pubblicata sulla G.U.R.S. n. 54, provvederà alla risoluzione di diritto del Contratto d'appalto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento o altro grave reato nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata durante l'esecuzione del Contratto.
4. L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
5. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..
6. La Stazione Appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p. e 353-bis c.p..
7. Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, AIRGEST procederà a scorrimento della graduatoria redatta in sede di gara, qualora, nel corso di esecuzione del Contratto d'appalto, si verificano:
  - gravi inadempimenti dell'Appaltatore dai quali discenda la risoluzione di diritto del Contratto;



- ovvero, le fattispecie contemplate dal menzionato art. 110.

8. L'affidamento, nell'ipotesi di cui al comma che precede, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio, avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta, anche nelle ipotesi di cui all'art. 108 ovvero di recesso dal contratto, ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto.

#### **ART. 34 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI – PRIVACY**

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016, le parti si danno reciprocamente atto ed accettano che, nell'esecuzione delle attività previste dal presente contratto, i dati personali relativi a ciascuna di esse saranno trattati per finalità connesse all'esecuzione di tale contratto ai sensi dell'art. 6.1, lett. b) del Regolamento UE n. 679/2016, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 6.1, lett. c) del Regolamento UE n. 679/2016 da soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o incaricati del trattamento, dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono e ad evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

2. Ciascuna delle parti si impegna, in qualità di titolare autonomo del trattamento ad effettuare il trattamento dei rispettivi dati personali nell'osservanza di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, con l'unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico e per adempiere ai relativi obblighi di legge.

3. Ciascuna parte prende atto della circostanza per cui i presenti rispettivi trattamenti hanno natura obbligatoria, essendo effettuati in esecuzione di un obbligo contrattuale e di un conseguente obbligo di legge, con la conseguenza che l'eventuale rifiuto di conferimento non consentirebbe di perfezionare il presente contratto e si impegna altresì a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, raccogliendo e registrando gli stessi per scopi determinati, espliciti e legittimi, avendo cura di verificare che i dati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

4. Ciascuna parte da altresì atto che i dati personali verranno trattati per il periodo di esecuzione del presente contratto, dopodiché verranno conservati solo in adempimento ai relativi obblighi di legge e/o per finalità di natura difensiva nel rispetto dei termini di legge. A ciascun interessato al trattamento, sono garantiti i diritti agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016, consistenti essenzialmente nel diritto di ricevere dall'altra parte contrattuale informazioni in merito all'esistenza del trattamento dei suoi dati personali, nonché di accedere ai propri dati, di ottenerne la rettifica, l'integrazione, l'aggiornamento, la cancellazione o il blocco; ciascun interessato, inoltre, avrà altresì il diritto di ottenere una copia dei suoi dati, la limitazione del trattamento e/o, ancora, di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati e a proporre reclamo alle autorità di controllo competenti alle condizioni e nei limiti indicati all'art. 13 del Regolamento UE 679/2016.

#### **ART. 35 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ**

1. L'impresa si impegna e si obbliga al rispetto delle disposizioni e prescrizioni previste nel D.P.C.M. n. 187 del 1991, Legge n.136 del 13.08.2010 e s.m.i., Legge Regionale n.15 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **ART. 36 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EX ART. 3, CO 8, L. 13 AGOSTO 2010, N. 136**

1. La mancata apertura ed il non corretto utilizzo di un numero di conto corrente unico da parte dell'Affidatario sul quale obbligatoriamente fare confluire tutte le somme relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, costituisce grave inadempimento contrattuale e produce *ipso iure* la risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 3, co. 8, L. 13 agosto 2010, come modificato dal D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con L. 17/12/2010, n.217, nel caso in cui l'impresa, pur essendovi obbligato ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., non esegua una o più transazioni avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

2. Il contratto verrà, altresì risolto di diritto con l'obbligo dell'Affidatario di risarcire tutti i danni patiti da AIRGEST in ragione della risoluzione anticipata dell'appalto, nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'Affidatario siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

3. Rimane fermo l'obbligo dell'impresa di risarcire tutti i danni patiti dalla Committente in ragione della risoluzione anticipata dell'appalto.

#### **ART. 37 – CODICE ETICO E OSSERVANZA MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX DLGS. N. 231/2001 E S.M.I.**

1. Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Affidatario dichiara di aver preso visione del Codice Etico e Modello di organizzazione, gestione e controllo, adottato da AIRGEST ex D.Lgs. n. 231/01, atti entrambi pubblicati al seguente indirizzo internet <http://www.airgest.it/amministrazione-trasparente/> e d'impegnarsi ad osservare comportamenti conformi a quanto previsto dagli stessi.

2. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/01, l'Appaltatore si impegna, anche per i propri dipendenti e sub contraenti, ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e da tutti gli atti ad esso allegati o da esso richiamati nel rispetto delle regole, procedure e principi, per quanto applicabili, contenute nel Codice Etico e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da AIRGEST ex D.Lgs. n. 231/01, nel corso della durata del presente accordo, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni, giusta consultazione del documento sul sito [www.airgest.it](http://www.airgest.it).

3. L'Appaltatore è consapevole, sin d'ora, che la violazione di una qualsiasi delle previsioni del predetto Modello legittimerà AIRGEST a recedere dal rapporto contrattuale, e, nei casi più gravi, di dichiararlo risolto *ipso iure* e con effetto immediato, ex

art. 1456 Cod. Civ., a mezzo di semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax o PEC, fatto salvo ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti e denuncia all'autorità giudiziaria penale.

4. L'Appaltatore si impegna a consultare costantemente il Codice Etico ed il Modello pubblicato sul sito [www.airgest.it](http://www.airgest.it) per recepire eventuali aggiornamenti dello stesso, sulla base dell'evoluzione normativa.

5. L'Appaltatore dovrà inoltre adeguare le modalità di svolgimento delle prestazioni ad eventuali specifici modelli di organizzazione e gestione adottati da AIRGEST, divulgati tramite il menzionato sito, o di cui venga messo a conoscenza a cura di AIRGEST stessa nell'ambito del perfezionamento o dell'esecuzione del contratto.

#### **ART. 38 – SPESE CONTRATTUALI**

1. Tutte le spese contrattuali (imposte, tasse, eventuali diritti di segreteria, ecc.) inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto, ivi compresa la registrazione, saranno a carico dell'Appaltatore che si impegna a provvedervi nei termini di legge, restando a suo carico le sanzioni per eventuali ritardi.

2. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dal giorno della consegna del servizio a quello data di emissione del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione.

3. L'Appaltatore si impegna a provvedervi nei termini di legge, restando a suo carico le sanzioni per eventuali ritardi.

4. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di cui dall'art. 216 comma 11 disposizioni transitorie D.Lgs. 50/2016 nonché, per estratto, sui quotidiani nazionali e locali dell'avviso di gara, previste dalle norme del codice degli appalti (rif. art. 5 comma 2 del Decreto MIT relativo alla "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"), le quali "sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione".

5. L'Appaltatore dovrà corrispondere ad AIRGEST, altresì, tutte le spese per la commissione di gara, IVA inclusa per l'effettivo importo anticipato dalla Stazione Appaltante.

#### **ART. 39 – CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO**

1. L'eventuale tolleranza di una parte all'inadempimento dell'altra parte ad una o più clausole del Contratto non potrà in nessun modo essere considerata come rinuncia di Airgest S.p.A. ad esercitare i diritti derivanti dal medesimo atto.

2. L'invalidità e/o inefficacia, anche parziale, di una clausola del Contratto, non avrà come effetto la invalidità e/o inefficacia dell'intero Contratto, o della parte di clausola valida ed efficace ivi contenuta, a meno che non risulti, da una interpretazione in buona fede della volontà delle parti, che le stesse non avrebbero concluso il Contratto medesimo o la singola clausola, se avessero conosciuto la causa di invalidità o inefficacia.

#### **ART. 40 – PATTI MODIFICATIVI – FORMA SCRITTA DEL CONTRATTO**

Modifiche ed integrazioni al presente Contratto avranno efficacia tra le Parti solamente se concordate per iscritto e sottoscritte da entrambi le Parti, a pena di invalidità ai sensi dell'articolo 1352 Codice Civile. Ogni e qualsivoglia accordo verbale in contrasto con il presente Contratto sarà da intendersi come non esistente e per ciò stesso privo di ogni valore contrattuale.

#### **ART. 41 – LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE**

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto si rendono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali applicabili in materia di contratti in generale.

2. Per qualsiasi controversia sulla stipulazione, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto, così come per qualsiasi controversia di natura tecnica o amministrativa, che dovesse insorgere tra le parti nel corso ovvero anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale, la competenza giurisdizionale esclusiva è del foro di Trapani.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il dott. Mario Vivona.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) è .....

In fede di quanto sopra, il presente atto, redatto in duplice originale, viene firmato dai contraenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Birgi, li \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Airgest S.p.A.**  
**Il Presidente**  
*Salvatore Ombra*

**L'affidatario**  
**Il legale rappresentante**

L'Appaltatore dichiara, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c., di aver preso visione e di accettare espressamente i seguenti articoli del presente contratto:

Art. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 e 41.

**Airgest S.p.A.**  
**Il Presidente**  
*Salvatore Ombra*

**L'affidatario**  
**Il legale rappresentante**